

Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione
" LINGUAGGI TESSILI APS"

Art. 1. L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in materia di associazioni, l'associazione, non riconosciuta, di promozione sociale denominata:

"Linguaggi Tessili APS", con sede legale in Via Machiavelli, 28 Trieste (TS) che ha durata a tempo indeterminato.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi, sempre nello stesso Comune;

Il trasferimento della sede legale in altro Comune potrà essere decisa dall'Assemblea necessaria per la modifica dello Statuto.

Art. 2. L'associazione "Linguaggi Tessili APS", d'ora in poi per brevità "Associazione", non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività culturali, di utilità sociale, civica e solidaristica rientranti nell'art. 5 Dlgs 117/2017, nei confronti degli associati, di loro familiari o delle persone aderenti agli enti associati nonché di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati senza limiti e discriminazioni. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati nonché elettività delle cariche sociali.

Art. 3. L'associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la pratica e lo studio approfondito, anche sotto il profilo antropologico e sociologico delle arti tessili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo la tessitura, la maglieria a mano e a macchina, il ricamo, la sartoria e il cucito creativo, il macramè, il crochet, il merletto (ad ago e a fuselli), la tintura tessile etc.;
- b) promuovere, sempre nell'ambito tessile, percorsi di empowerment femminile offrendo - anche in collegamento con enti di formazione professionale regionale-, accanto alla formazione tessile una formazione specifica di tipo gestionale, fiscale e amministrativo che educi e agevoli le donne ad iniziare, sempre nel campo tessile, forme di auto-imprenditorialità,
- c) promuovere l'artigianato tessile amatoriale e/o professionale quale fattore di inclusione sociale nonché di inserimento o reinserimento lavorativo, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi di formazione rivolti a giovani inoccupati, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati -ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni anche così come individuati dal DM 17 ottobre 2017- richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone migranti con formazione artigiana tessile e non nella convinzione che il lavoro artigianale, in particolare quello tessile, consenta più facilmente l'integrazione sociale tramite l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati nonché delle donne e degli uomini migranti;
- d) favorire le relazioni degli associati tra loro e con tutti coloro che si interessano alle arti tessili; organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative per la formazione dei soci nonché corsi, seminari, eventi e workshop per la formazione di terzi interessati alla conoscenza e alla

1

Am B     

pratica delle arti tessili;

e) promuovere la creazione di percorsi di animazione sociale grazie alle arti tessili sopra elencate, adeguati al contesto e alle abilità manuali dei partecipanti, sia come strumento di crescita culturale sia come strumento di relazione, in un'ottica che superi la logica della perfezione del prodotto per una valorizzazione del processo;

f) promuovere la conoscenza e la pratica delle arti tessili quale forma di benessere e cura di se stessi, anche all'interno di strutture di cura e di case di riposo, sia per gli ospiti/pazienti, sia per i curanti come mezzo per il superamento di problematiche di *burn out*;

g) diffondere i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici delle arti tessili, promuovendo corsi di formazione sia professionali che amatoriali, a vario livello, sulle tecniche tessili e sartoriali aventi come destinatari formatori, utenti dei servizi sociali, giovani inoccupati, migranti, destinatari di protezione internazionale, insegnanti, persone diversamente abili e designer;

h) promuovere percorsi di formazione tessile per operatori ed esperti del benessere psicologico iscritti ad albi professionali e non e/o per insegnanti onde fare sperimentare e perorare, nei rispettivi ambiti, la valenza pedagogica nonché la facilitazione al benessere psico-fisico delle arti tessili;

i) progettare, insieme ai suddetti formatori e terapeuti, modelli e percorsi pratici di affiancamento ai percorsi tradizionali educazione e di cura della persona.

l) allestire esposizioni, progettare incontri ed eventi -permanententi, periodici o occasionali- nonché convegni sulle arti tessili e sulla *fiber art* nella più vasta accezione;

m) valorizzare il patrimonio culturale tessile regionale, anche in relazione al panorama nazionale e internazionale, promuovendo altresì la raccolta di testi e fonti sulle arti tessili sia in una visione storica di recupero di materiali di studio sia, e soprattutto, in vista di una moderna valorizzazione reinterpretazione e promozione delle arti tessili sopra elencate.

n) promuovere percorsi per la creazione di gruppi in forma libera e/o di comitato per la realizzazione di opere/installazioni artistiche tessili collettive -permanententi o provvisorie- in contesti urbani e non;

o) promuovere e/o partecipare a livello regionale e/o nazionale a corsi di specializzazione professionale in materia di ricamo di alta moda, crochet, maglieria a macchina e a mano, macramè, sartoria di alta moda, favorendo il ritorno ad un artigianato tessile di alto livello che tuttavia sposi i nuovi linguaggi della moda; Avviando a tale scopo rapporti di collaborazione con associazioni, enti, scuole, istituti di formazione pubblici e privati che siano comunque interessati o formatori nel campo delle arti tessili;

p) promuovere iniziative che valorizzino il contatto tra disoccupati, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, migranti, titolari di protezione internazionale con i maestri d'arte, con designers, con imprenditori artigiani e con l'industria manifatturiera, sempre nel campo del tessile, sia come esperienza culturale e formativa sia come inizio di eventuali percorsi professionalizzanti tramite la promozione e l'attivazione di tirocini in campo tessile, nel rispetto della normativa giuslavorista nazionale e regionale e con il tramite degli enti regionali e nazionali autorizzati all'attivazione dei suddetti percorsi;

q) promuovere sul territorio regionale e nazionale la collaborazione con produttori diretti o indiretti -quale scarto dell'attività primaria degli stessi svolta- di materie prime tessili quali ad

Impm *suppl B* *SG* *GA* *allien* *jet*

esempio lana, lino, cotone, seta, alpaca, scampoli inutilizzati, indumenti usati, ed ogni altro materiale di scarto/riciclo oppure totalmente innovativo purché si tratti materiali ecosostenibili.

Un tanto sia ai fini di studio dei materiali tessili e delle loro applicazioni pratiche, sia ai fini dell'instaurazione di un rapporto di fornitura che promuova o crei servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

r) organizzare laboratori e iniziative pubbliche finalizzati all'apprendimento del riuso e del riciclo nell'ambito del tessile;

s) promuovere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, di prodotti tessili o utilizzabili nel tessile, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, sono dunque riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2020, n.328 e 22 giugno 2016,n.112,

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in

Am B. [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e delle difese non armate.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2016, la presente associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale nel pieno rispetto di quanto previsto da legge, secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'apposito decreto ministeriale;

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

La presente associazione, anche al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti testamentari, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'associazione come ETS potrà esercitare la raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o anche attraverso la cessione e/o l'erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per la realizzazione dei suoi scopi, potrà realizzare una rete di collaborazioni con altri enti del terzo settore e con gli enti pubblici e privati operanti con le medesime finalità statutarie.

Soci fondatori e Associati

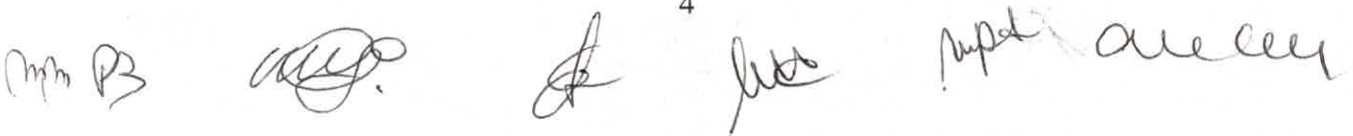
Art. 6. Sono soci/associati dell'associazione:

I Fondatori dell'associazione che compaiono nell'atto costitutivo. Possono inoltre far parte dell'associazione le persone fisiche sia italiane che straniere, enti, associazioni e persone giuridiche che ne condividono gli scopi, si riconoscano nello statuto e intendano collaborare per raggiungere lo scopo sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7. Il numero degli associati, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda motivata al Consiglio Direttivo compilando in forma scritta la domanda di ammissione secondo modulo



fornito dall'associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e i suoi eventuali regolamenti.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo presa in esame la domanda dell'interessato, normalmente nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione; La deliberazione di ammissione e di iscrizione nel libro degli associati è comunicata all'interessato e annotata nel libro medesimo.

Contro l'eventuale diniego di ammissione o rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo -che, in ogni caso, deve essere comunicato entro 60 giorni- entro i successivi 60 giorni è possibile proporre appello alla prima Assemblea successiva al suddetto rigetto.

E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli associati hanno diritto ad essere informati sulle attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate e deliberate;

Quando le stesse vengono svolte nella sede legale o nelle eventuali sedi operative dell'associazione, l'ingresso dell'associato per lo svolgimento delle attività può essere limitato dagli orari e giorni di apertura/chiusura dell'associazione così come verranno sanciti dalla prima delibera del Consiglio Direttivo e dalle successive delibere annuali in merito.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili; Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili non rimborsabili e non rivalutabili.

il mantenimento della qualità di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta al Presidente dell'associazione, da evadersi entro 15 gg., secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato può recedere dall'appartenenza all'associazione, con preavviso di almeno 8 giorni;

I soci/associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Perdita della qualità di socio

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

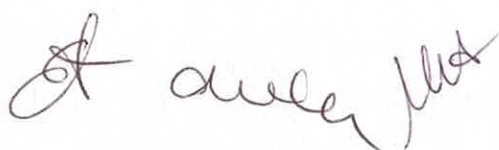
- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

Impm B3



Impm



d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Soci sostenitori

Art. 9. Potrà essere istituita una categoria di sostenitori quali persone e/o Enti che, a parere del Consiglio Direttivo abbiano particolarmente collaborato, liberamente e volontariamente o meritato, nei confronti dell'associazione.

Lavoratori

Art. 10. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri associati.

In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Volontario e attività di volontariato

Art. 11. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

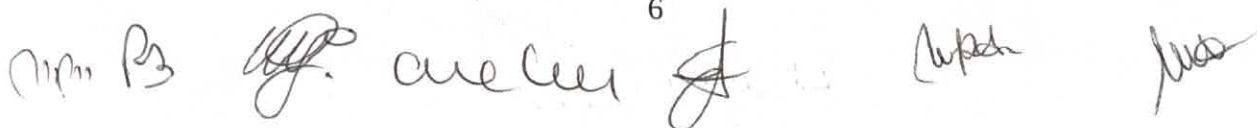
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi dell'Associazione

Art. 12 . Gli Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo con funzioni di Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo ove vi siano i presupposti di legge;
- d) l'Organo di revisione ove vi siano i presupposti di legge.



L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Essa è convocata, di norma, dal Presidente:

- almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario;
- ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati;

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno otto giorni prima, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando anche strumenti di comunicazione elettronica. Ai suddetti fini si considererà indirizzo mail valido quello fornito dall'associato all'atto di adesione all'associazione o quello successivamente modificato e comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata, anche a mano.

Pur in assenza di tali avvisi l'Assemblea costituitasi con la presenza di tutti gli associati sarà ugualmente valida ed atta a deliberare.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati con delega da conferirsi anche in calce all'avviso di convocazione.

E' possibile la partecipazione mediante mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o anche via mail purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;

mm B *lupa* *are* *DP* *J* *plu*

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera con la maggioranza qualificata (ex Art. 21 c. 2 del C.C.) sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera, con maggioranza qualificata (ex Art. 21 c. 2 del C.C.) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Organo di Amministrazione-Consiglio Direttivo.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

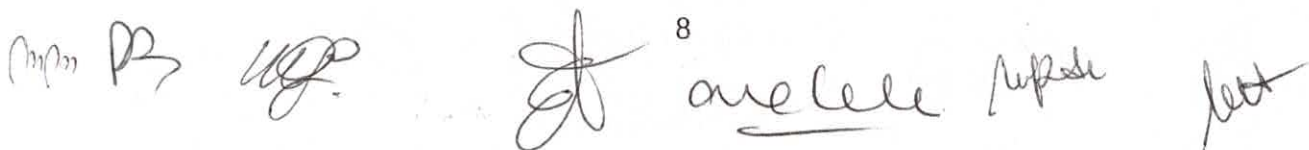
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione;

8



pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Bilancio

Art. 24. Il bilancio di esercizio dell'associazione o il rendiconto per cassa è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

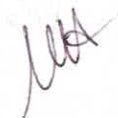
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento

mm B3 

mpd

individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a effettuare e riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio ove obbligatorio o il rendiconto di cassa, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo e Organo di revisione

Art. 27. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in

10
Amm PB [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti.

Art. 28. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, o entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

mm PB *UP* *mpd* *I* *auer* *pu*

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali.

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza.

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa socia...

Art. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 40. L'Associazione "Linguaggi Tessili APS", con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 28, cap 34132, come disciplinata nello Statuto di cui sopra è costituita in data 22 gennaio 2023 dai soci fondatori di seguito indicati:

1. Maria Rosaria Amari, nata a Caltanissetta il 19.02.1970, residente in Trieste, via Ariosto 2, cittadina italiana, C.F. MRAMRS70B59B429U;
2. Elena Favretto, nata a Trieste il 18.02.1969, residente in Trieste, Vicolo delle Rose 31, cittadina italiana C.F. FVRLNE69B5BL424A;
3. Piero Bibbiani, nato a Cecina (LI) il 12 luglio 1966, residente in Trieste, via Ariosto 2, cittadino italiano, C.F. BBBPRI66L12C415K;
4. Maria Luisa Amari, nata a Caltanissetta l'11.04.1968, residente in Udine, via Montebello 10, cittadina italiana, C.F. MRAMLS68D51B429I;
5. Margherita Colombar, nata a Trieste il 15.09.2004, residente in Trieste, Vicolo delle Rose 31, cittadina italiana C.F. CLMMGH04P55L424V;
6. Ana Cristina Cevallos Jaramillo, nata a Quito (Ecuador) il 5.02.1966, residente in Trieste, Salita di Cedassamare n. 34, cittadina italiana C.F. CVLNRS66B45Z605E;
7. Maria Mulè nata a Trieste il 2.07.1997, residente in Trieste, Via Ariosto 2, cittadina italiana C.F. MLUMRA97L42L424H;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs n.117/2017, i soci fondatori come sopra individuati stabiliscono che, per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione dell'Associazione) sarà composto dai seguenti membri:

- Sig.ra Maria Rosaria Amari, Presidente, legale rappresentante con poteri disgiunti;
- Sig.ra Elena Favretto, Vice Presidente (legale rappresentante con poteri disgiunti);
- Sig.ra Maria Luisa Amari, Tesoriere;

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste, 26 gennaio 2023:

Maria Rosaria Amari

Elena Favretto

Maria Luisa Assunta Amari

Piero Bibbiani

Ana Cevallos Jaramillo

Maria Mulè

Margherita Colombar



10/02/2023 n. 464
SERIE 3 - LIQUIDATI 2006
DUECENTO 206
13 VERSI 10/02/2023

Per il Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
G. G. G.

[The page contains faint, mostly illegible markings and bleed-through from the reverse side.]